

EMAS

Il territorio del Lazio e, in particolare, quello della Provincia di Roma presenta forti elementi di criticità a causa di un'elevata urbanizzazione e di un'alta densità di popolazione.

La necessità di tutelare le risorse naturali e dunque calibrare la pressione del sistema produttivo sull'ambiente rendono necessaria una razionalizzazione nell'utilizzo del territorio. Inoltre, così come non è più pensabile che l'uso dell'ambiente sia gratuito e che il comportamento irresponsabile di pochi sia pagato da tutta la collettività, altrettanto illusoria è l'idea che si possa proteggere l'ambiente solo attraverso mezzi repressivi spesso ormai inadeguati. Il tradizionale "comando e controllo", oltre a scoprirsi non sempre efficace per avviare scelte di prevenzione dell'inquinamento, finisce per essere un freno allo sviluppo economico, tanto più grave in zone come la Provincia di Roma, caratterizzata da una deindustrializzazione e da un tessuto produttivo composto principalmente da piccole e medie imprese.


La sfida attuale perciò è quella di conciliare lo sviluppo economico con la sostenibilità ambientale, argomento ritenuto basilare dall'Unione Europea, anche attraverso l'uso di tecnologie aggiornate e strumenti gestionali innovativi. L'amministrazione provinciale di Roma è convinta che debba farsi promotrice, sia in prima persona sia avvalendosi della collaborazione di Arpalazio, di tutte quelle iniziative che possano far transitare le imprese dal modello comportamentale cosiddetto "passivo", ovvero quello di aziende che resistono al cambiamento e percepiscono la problematicità ambientale solo come un costo, con il semplice adeguamento alle leggi e ai regolamenti imposti, ad un modello di tipo "pro-attivo", cioè quello di imprese che hanno compreso l'opportunità della funzione ambientale in termini d'eco-efficienza tout-court e di mercato.

Attraverso questa "guida", quindi, la Provincia di Roma e Arpalazio, intendono compiere l'atto di avvio di un percorso volto alla sensibilizzazione di tutti i soggetti pubblici e privati del Lazio al tema della salvaguardia ambientale. Un simile impegno, infine, si inserisce pienamente nell'attività di Arpalazio, dato il suo coinvolgimento nel ruolo di nodo regionale della rete **EMAS/SGA** promossa dall'**APAT**, laddove la promozione della qualità ambientale si realizza mediante la diffusione dei sistemi di gestione ambientali (individuati nella certificazione ambientale **ISO14001** e nella registrazione **EMAS**), così come da tempo avviato in altri paesi industrializzati.



Provincia di Roma
Assessorato all'Ambiente

Guida per
l'applicazione
del Regolamento
CE 761/2001 EMAS



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO



Provincia di Roma
Assessorato all'Ambiente



Guida per l'applicazione del Regolamento CE 761/2001 EMAS

AGGIORNATA A DICEMBRE 2002

o m m a r i o

1	Introduzione - Il significato di gestione ambientale	<i>pag. 3</i>
2	Il Regolamento CE 761/2001 (EMAS)	<i>pag. 5</i>
3	La Qualità Ambientale – la certificazione ISO 14001 e la registrazione EMAS	<i>pag. 8</i>
	3.1 La Politica Ambientale	
	3.2 L'Analisi Ambientale Iniziale	
	3.3 Il Programma Ambientale	
	3.4 Il Sistema di Gestione Ambientale (SGA)	
	3.5 L'audit del Sistema di Gestione Ambientale	
	3.6 La Dichiarazione Ambientale	
	3.7 L'iter per la registrazione EMAS e la certificazione ISO14001	
4	Le novità introdotte dalla Legge 93 del 23/3/01	<i>pag.17</i>
5	Le agevolazioni concesse a livello locale	<i>pag.18</i>
6	I benefici e i costi connessi all'adozione di un Sistema di Gestione Ambientale	<i>pag.19</i>
7	Le agevolazioni e finanziamenti esistenti	<i>pag.21</i>
8	Glossario	<i>pag.25</i>
9	Link e siti utili italiani	<i>pag.29</i>
10	Link e siti utili stranieri	<i>pag.30</i>
11	Bibliografia	<i>pag.31</i>

Nei paesi industrializzati, uno degli obiettivi principali da raggiungere, risulta essere la salvaguardia dell'ambiente. Per questo motivo è fondamentale che siano compatibili le necessità di sviluppo economico e sociale con la tutela dell'ambiente. Tale obiettivo può essere sintetizzato con l'espressione "*sviluppo sostenibile*".

Questo è il motivo che ha spinto da alcuni anni, le principali istituzioni politiche ed economiche internazionali, l'Unione Europea, l'Ocse, le agenzie dell'Onu, ad avviare politiche di sostegno e di incentivazione mirate verso l'obiettivo dello sviluppo sostenibile.

Parallelamente, la crescente pressione sociale, orientata al miglioramento della qualità dell'ambiente, ha reso i vincoli normativi sempre più rigidi e stringenti. Tutte le organizzazioni, siano esse industriali o del settore dei servizi, si trovano pertanto nella condizione di dover inserire il "fattore ambiente" tra le variabili strategiche di gestione.

Arpalazio intende farsi promotrice di tutte quelle iniziative che possano far transitare le organizzazioni dal modello comportamentale cosiddetto "passivo", ovvero quello di soggetti che resistono al cambiamento e percepiscono la problematicità ambientale solo come un costo, con il semplice adeguamento alle leggi e ai regolamenti imposti; ad un modello di tipo "pro-attivo", cioè quello di organizzazioni che hanno compreso l'opportunità della funzione ambientale in termini d'eco-efficienza e di mercato.

L'introduzione di criteri e procedure di corretta gestione dei fattori ambientali consente, tra l'altro, di razionalizzare e quindi semplificare l'intero quadro di gestione del processo produttivo, agendo sia sugli aspetti tecnici sia su quelli gestionali, consentendo una produzione innovativa e ambientalmente "migliore" che contribuisce anche al prestigio aziendale.

Lo sviluppo sostenibile può essere assicurato sia introducendo, nell'organizzazione, un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) secondo la norma ISO 14001, sia aderendo al Sistema di Ecogestione e Audit previsto dal Regolamento Europeo 761/2001 EMAS; in modo da integrare le tematiche ambientali nella filosofia dei processi produttivi.

L'obiettivo di un Sistema di Gestione Ambientale è:

- La realizzazione di un sistema efficace per una corretta gestione degli aspetti ambientali di un'impresa, stabilendo dei traguardi.

L'obiettivo di un Sistema di Ecogestione e Audit è:

- il miglioramento continuo nel tempo delle proprie prestazioni ambientali, fissando, come punto d'inizio, i limiti prescritti dalla normativa.

L'effetto principale, che si determina in entrambi i casi, è l'innescare di un processo virtuoso di progresso continuo che consente la diminuzione degli impatti sull'ambiente a parità di prodotto realizzato.

Arpalazio, in virtù della LR 45/98, è l'ente strumentale della Regione Lazio incaricato delle attività di controllo e vigilanza ambientale (aria, acqua, suolo, rumore, elettromagnetismo, etc.), di supporto tecnico-scientifico nei confronti delle istituzioni locali e di promozione della qualità ambientale dei sistemi di produzione e di consumo.

Alla luce delle proprie competenze e dell'esperienza maturata nel confronto con il sistema produttivo, Arpalazio sostiene l'importanza di un approccio volontario alla tutela dell'ambiente, nella convinzione che la qualità ambientale dei processi e l'attività di controllo siano elementi strettamente interconnessi: i controlli, in altre parole, possono avvenire in modo più efficace e meno oneroso per le imprese se esiste la consapevolezza delle opportunità socio-economiche connesse al perseguimento della qualità ambientale.

Un simile impegno si inserisce pienamente nell'attività di Arpalazio, dato il suo coinvolgimento nel ruolo di nodo regionale della Rete EMAS/SGA promossa su iniziativa di APAT, con il concorso delle Associazioni Industriali e delle Camere di Commercio dove la promozione della qualità ambientale si realizza attraverso la diffusione dei Sistemi di Gestione Ambientale.



La recente approvazione del nuovo Regolamento 761/01 "sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione ed audit" (EMAS) che sostituisce il 1836/93, introduce alcune sostanziali novità che ne favoriscono la diffusione:

- l'utilizzo della norma ISO 14001 quale ausilio per lo sviluppo procedurale del Sistema di Gestione Ambientale;
- l'impegno per l'organizzazione di valutare tutti gli aspetti ambientali importanti, diretti e indiretti, legati alla propria attività, che determinano impatti ambientali significativi;
- l'estensione a tutte le organizzazioni della possibile adesione ad EMAS.

Se nella versione precedente si parlava di "imprese che svolgono attività industriali" restringendo l'adesione al solo settore manifatturiero, in EMAS 2 si parla di "organizzazioni"; intese come: "società, azienda, impresa, autorità o istituzione, o parte o combinazione di essi, con o senza personalità giuridica pubblica o privata, che ha amministrazione o funzioni proprie".

L'introduzione del termine organizzazione di fatto comporta delle differenze rispetto a EMAS 1. Nella Decisione della Commissione 681 del 7/9/2001 relativa agli orientamenti per l'attuazione del Regolamento EMAS 2 viene evidenziata come: *"L'estensione di EMAS a tutte le organizzazioni aventi un impatto ambientale, anche a quelle che non rientrano nei settori industriali/manifatturieri, significa la possibilità di registrazione a EMAS di entità dotate di strutture organizzative molto diverse. I presenti orientamenti sono stati elaborati in conformità all'articolo 2, lettera s), seconda e quarta frase, e lettera t), del Regolamento (CE) n. 761/2001....."* che di fatto prevede, oltre che alle organizzazioni operanti in un solo sito nelle quali coincide la gestione e localizzazione geografica, anche le seguenti possibilità:

- Organizzazioni che, in circostanze eccezionali, potrebbero registrare un'entità più piccola di un sito;
- Organizzazioni che operano in più siti:
 - a. con prodotti o servizi identici o simili;
 - b. con prodotti o servizi diversi;
- Organizzazioni per le quali non è possibile definire adeguatamente un sito specifico;
- Organizzazioni che controllano siti temporanei;
- Organizzazioni indipendenti che operano in una zona limitata registrata come un'organizzazione comune;
- Piccole imprese che operano in un determinato territorio e producono prodotti identici o simili che richiedono la registrazione individuale;
- Autorità locali e istituzioni governative.

Organizzazioni che, in circostanze eccezionali, potrebbero registrare un'entità più piccola di un sito.

Se un'organizzazione intende registrare un'entità più piccola di un sito, l'eccezione non può essere usata per selezionare il meglio ai fini dell'inserimento nel sistema EMAS. Non è pertanto consentito registrare parti di un unico processo di produzione con l'intento di escludere reparti che non potrebbero essere

registrati EMAS. Un'organizzazione deve poter dimostrare la propria capacità di monitorare e controllare tutti i suoi aspetti ambientali significativi e dimostrare che l'entità per la quale si chiede la registrazione non è stata specificamente separata da altri reparti all'interno dello stesso sito caratterizzati da prestazioni inferiori. Perciò, un'entità più piccola di un sito può essere registrata separatamente solamente se:

- la suddivisione ha chiaramente definito i prodotti, i servizi o le attività proprie e gli aspetti ambientali e l'effetto della suddivisione possono essere chiaramente individuati e distinti rispetto alle altre parti del sito non registrate;
- la suddivisione ha funzioni amministrative e di gestione proprie, tali da garantire che essa è abilitata a organizzare e controllare il proprio Sistema di Gestione Ambientale (SGA), i suoi impatti ambientali e a intraprendere azioni correttive circa le proprie responsabilità,
- deve possedere la conformità ai requisiti in materia di autorizzazioni/licenze ambientali ad essa rilasciata.

Organizzazioni che operano in più siti.

a) con medesimi prodotti o servizi, ad es., banche ed assicurazioni, agenzie di viaggio, catene di supermercati; questo tipo di organizzazioni possono richiedere una registrazione complessiva, a condizione che ogni sito sia dotato di un proprio Sistema di Gestione Ambientale rispondente ai requisiti EMAS.

In questo caso, l'organizzazione può perdere la registrazione nel caso venga riscontrata una non conformità anche in un solo sito.

b) con differenti prodotti o servizi, ad es., società che gestiscono centrali elettriche di tipo diverso, compagnie del settore chimico.

In questo caso, ogni singola realtà ha un diverso impatto e diverse procedure operative. E' possibile, da parte dell'organizzazione, registrare sia il singolo sito, sia collettivamente tutti i siti sotto un'unica registrazione che comunque deve rappresentare tutte le singole realtà.

Organizzazioni per le quali non può essere definito un vero e proprio sito di attività.

Rientrano in questa categoria ad es., aziende distributrici di servizi pubblici (elettricità, gas, acqua, riscaldamento, etc.), telecomunicazioni, trasporti, raccolta di rifiuti. In questi casi, nel Sistema di Gestione e nella Dichiarazione Ambientale deve essere chiaramente definita la sfera operativa ed infrastrutturale che caratterizza l'attività dell'organizzazione; allo stesso tempo devono essere chiare le responsabilità per gli aspetti ambientali rilevanti.

Organizzazioni che controllano siti temporanei.

Si tratta di quelle organizzazioni che svolgono la propria attività, per periodi di tempo definiti, in siti dei quali non sono proprietari. Rientrano in questa categoria, ad es., società di costruzioni edili, società di pulizie di edifici o di aree, società di servizi, società di decontaminazione di aree. In questo caso l'organizzazione deve, tra l'altro, dimostrare l'esistenza e l'efficacia di procedure e tecnologie adattabili ai singoli siti in cui è temporaneamente operativa.

Organizzazioni indipendenti che operano in una zona limitata registrata come un'organizzazione comune.

In questo caso, organizzazioni differenti che operano in una medesima area possono decidere di mettere in comune le loro risorse ed ottenere una registrazione comune EMAS. Le organizzazioni devono dimostrare di avere una comune responsabilità (politica ambientale, procedure, etc.) per la gestione degli aspetti e degli impatti ambientali significativi avendo comuni obiettivi di miglioramento ambientale relativi all'area occupata dalle imprese. Il logo EMAS, in questo caso, viene concesso all'organizzazione che l'ha richiesto solo in riferimento con l'area interessata e non alle singole imprese.

Piccole imprese che operano in un determinato territorio di grandi dimensioni e producono prodotti identici o simili che richiedono la registrazione individuale.

In questo caso o anche nel caso di distretti industriali dove piccole imprese coesistono con imprese che gestiscono servizi di pubblica utilità o con aree residenziali, le Autorità locali, in collaborazione con le Associazioni di categoria, possono dare il loro supporto per l'identificazione degli aspetti e degli impatti ambientali dell'area ritenuti più significativi. Le imprese possono utilizzare queste informazioni per stabilire gli obiettivi ed i traguardi di un programma di miglioramento ambientale per l'intera area. Rientrano in questa categoria, ad es., zone industriali, poli turistici, grandi centri di vendita.

Autorità locali ed Istituzioni governative.

Possono richiedere la registrazione EMAS anche Enti Locali, in questo caso gli aspetti da considerare non devono essere limitati al solo sistema di gestione della struttura dell'Istituzione ed ai (limitati) impatti ambientali ad essa associati; ma devono essere considerati specialmente gli effetti indiretti, legati soprattutto alle conseguenze ambientali dei processi di gestione del territorio. Nel caso di grandi istituzioni è possibile procedere alla registrazione parziale di una parte dell'organizzazione, a patto che ci sia l'impegno ad estendere in seguito la registrazione EMAS.

Come si è visto in precedenza, allargando l'applicabilità di EMAS a tutte le "organizzazioni", si coinvolgono realtà produttive molto diverse fra loro aventi caratteristiche differenti. In uno stabilimento "classico", la valutazione degli impatti ambientali riguarderà quasi esclusivamente quelli diretti, ovvero quelli connessi ad attività, prodotti e servizi su cui l'organizzazione esercita un controllo gestionale diretto (produzione di rifiuti, scarichi idrici, etc.).

Nel caso di organizzazioni non industriali (es. autorità locali, istituzioni finanziarie) si dovrà concentrare l'attenzione sugli aspetti ambientali indiretti delle attività, prodotti e servizi. Questi aspetti si originano dall'interazione di un'organizzazione con terzi i quali possono, in misura ragionevole, essere influenzati dall'organizzazione che intende ottenere la registrazione.

Per concludere, gli aspetti ambientali diretti possono essere controllati tramite decisioni gestionali interne; nel caso invece degli aspetti ambientali indiretti, al fine di acquisire vantaggi sul piano ambientale l'organizzazione dovrà poter incidere su appaltatori (e subappaltatori), fornitori, clienti e utilizzatori dei propri prodotti e servizi, dando prova di saper utilizzare il proprio peso in modo creativo.

Le organizzazioni che intendono ottenere la certificazione ISO 14001 o la registrazione EMAS devono necessariamente compiere alcuni passaggi fondamentali. Questo percorso è articolato in una serie di fasi:

- la formalizzazione della **Politica Ambientale**;
- l'effettuazione dell'**Analisi Ambientale Iniziale** (AAI);
- l'elaborazione del **Programma Ambientale**;
- la predisposizione del **Sistema di Gestione Ambientale** (SGA);
- l'**Audit** del Sistema di Gestione Ambientale.

Nel caso della registrazione EMAS è inoltre richiesta obbligatoriamente la pubblicazione della **Dichiarazione Ambientale**, convalidata da un verificatore ambientale accreditato, accessibile alla collettività.

3.1. LA POLITICA AMBIENTALE

La Politica Ambientale è un documento, diffuso a tutti i livelli aziendali, appropriato alla natura, dimensione e agli impatti ambientali delle sue attività. La Politica Ambientale indica, i principi d'azione, gli obiettivi, l'impegno morale e la responsabilità che l'organizzazione assume, riguardo il rispetto dell'ambiente.

L'organizzazione, nel formalizzare la propria Politica Ambientale, deve considerare alcuni elementi indispensabili:

- la convinzione da parte di tutti i dipendenti che la protezione dell'ambiente è parte integrante della "mission" dell'impresa;
- l'impegno al miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali;
- l'impegno alla valutazione preventiva dei potenziali impatti ambientali;
- l'impegno nel formare e informare tutti i dipendenti sui temi ambientali;
- l'impegno nella verifica e controllo del funzionamento del proprio Sistema di Gestione Ambientale;
- la cooperazione con le autorità pubbliche e con la cittadinanza;
- l'impegno al rispetto delle disposizioni normative.

Gli enunciati riportati nella Politica Ambientale, prima della definitiva formalizzazione possono essere aggiornati ed integrati in base ai risultati ottenuti con l'Analisi Ambientale Iniziale.

3.2. L'ANALISI AMBIENTALE INIZIALE

L'Analisi Ambientale Iniziale è un elemento cruciale nell'implementazione del Sistema di Gestione Ambientale, sia perché richiede uno sforzo d'analisi e di autovalutazione, sia perché dai suoi risultati dipende buona parte delle scelte riguardanti la struttura e le caratteristiche del sistema di gestione.

Per analisi iniziale si deve intendere perciò un'esauriente valutazione degli aspetti ambientali e delle "performance" ambientali, inerenti le attività svolte dall'organizzazione.

Per fare questo, l'organizzazione deve partire da una descrizione delle attività svolte all'interno della struttura (materie prime, processi, prodotti) e delle loro conseguenze sull'ambiente, avvalendosi di strumenti analitici utili al reperimento di tutte le informazioni necessarie quali, ad esempio, analisi a campione, rilevamenti, check-list, raccolta dei dati storici, costruzione di bilanci di massa e energia, etc.

Le attività di base costituenti l'analisi iniziale devono in particolare essere in grado di:

- 1) identificare i requisiti legislativi o regolamentari pertinenti all'attività dell'organizzazione e valutare la capacità dell'azienda di garantire con continuità l'ottemperanza ad essi;
- 2) esaminare i fattori di impatto ambientale, ossia le cause di una qualsiasi modificazione dell'ambiente, siano esse positive o negative, riconducibili alle attività dell'organizzazione. Questo tipo di informazione può essere riportata in forma concisa tramite diagrammi di input/output che mettono in relazione gli impatti ambientali generati dalle attività delle organizzazioni:

INPUT	OUTPUT	IMPATTI AMBIENTALI
Carburante per automobili	Emissioni nell'aria sotto forma di: - Anidride carbonica - Vapore acqueo - Idrocarburi - Ossidi d'azoto	Riscaldamento globale Riscaldamento globale Riscaldamento globale, formazione di ozono troposferico Riscaldamento globale, acidificazione, formazione di ozono troposferico, impoverimento dell'azoto stratosferico, eccessiva fertilizzazione Consumo di risorse non rinnovabili
	Vapori dei carburanti (emissioni principalmente atmosferiche): - Anidride carbonica - Idrocarburi	Riscaldamento globale Riscaldamento globale, formazione di ozono troposferico

3) valutare gli effetti ambientali sia diretti che indiretti determinati da questi fattori d'impatto individuati, stabilendo il livello di significatività. Nello stabilire l'importanza degli impatti ambientali delle attività, l'organizzazione non deve considerare solamente le condizioni operative normali;

4) analizzare le prassi e le procedure esistenti che possono avere un'influenza sugli effetti ambientali dell'organizzazione.

Il risultato finale deve essere un quadro completo e aggiornato in grado di spiegare le conseguenze ambientali delle attività dell'organizzazione e l'eventuale impatto ambientale significativo derivante.

3.3. IL PROGRAMMA AMBIENTALE

Una volta ultimata l'Analisi Ambientale Iniziale, l'organizzazione rivede o integra, se necessario, la propria Politica Ambientale (obiettivi generali e principi d'azione dell'impresa riguardo all'ambiente) e definisce il Programma Ambientale, cioè la descrizione degli obiettivi e delle attività specifiche dell'impresa e delle misure adottate o previste per raggiungere questi obiettivi.

Il Programma Ambientale deve essere stabilito per iscritto e deve basarsi su principi d'azione ispirati al criterio di buona gestione. Esso deve tener conto dei seguenti principi:

- 1) tutela dell'ambiente e della salute sia dei propri dipendenti sia della cittadinanza;
- 2) impegno alla scrupolosa osservanza della legislazione ambientale come garanzia di un reale e fattivo impegno dell'impresa a favore della tutela ambientale;
- 3) orientamento al miglioramento continuo delle prestazioni globali dell'impresa;
- 4) prevenzione e riduzione degli incidenti che comportino la possibilità di situazioni di emergenza ambientale;
- 5) impegno e coinvolgimento del vertice aziendale nel perseguimento degli obiettivi e nell'attuazione dei piani operativi definiti nello stesso documento;
- 6) tempi e mezzi con i quali devono essere raggiunti gli obiettivi e i traguardi prefissati;
- 7) comunicazione, formazione e sensibilizzazione interna del personale ai problemi ambientali affinché i principi e gli obiettivi contenuti nel programma siano effettivamente percepiti e vissuti da tutti i dipendenti dell'organizzazione come una tematica a cui dedicare il massimo dell'interesse e dell'impegno lavorativo;
- 8) orientamento al dialogo con gli interlocutori esterni al fine di informare il pubblico circa l'impatto delle proprie attività sull'ambiente.

Gli obiettivi e le finalità riportate nel Programma Ambientale, possono essere correlate ad aspetti e impatti significativi dal punto di vista ambientale per esempio attraverso una tabella che ne indichi il calendario di attuazione:

TEMATICHE	OBIETTIVI E TARGET	ATTIVITA'	TEMPI PREVISTI
Materiali Impiego di materiali	Riduzione del 20% dell'impatto ambientale dovuto all'impiego di materiali	Inserire orientamenti ambientali nelle politiche di acquisto	Fine 200X
Solventi e composti organici volatili (COV) Emissioni di solventi e composti organici volatili (COV)	Riduzione delle emissioni prodotte dai solventi ai livelli medi annui indicati sotto: - 53 g/m ² (solidi) - 56 g/m ² (metallici)	Installazione di nuovi impianti di verniciatura per vernici idrosolubili Introduzione di nuovi metodi di verniciatura	Metà 200X Metà 200X

3.4. IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE (SGA)

Il Sistema di Gestione Ambientale, realizzato secondo la norma ISO 14001, può essere definito come “la parte del sistema di gestione complessivo comprendente la struttura organizzativa, la pianificazione, le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi e le risorse per definire, attuare, mantenere attiva e riesaminare la Politica Ambientale”.

In questa fase sono stabilite perciò anche le risorse (umane e materiali) da destinare alla realizzazione della Politica Ambientale e all’attuazione del Programma Ambientale; sono inoltre definite le funzioni e le attribuzioni del personale che possono comportare anche una revisione dell’organigramma aziendale.

Le aree che devono essere comprese nel Sistema di Gestione Ambientale sono:

- I la scelta di un assetto organizzativo definito e coerente con i principi e gli obiettivi che l’organizzazione intende perseguire;
- II la diffusione del programma ambientale a tutti i livelli aziendali mediante l’organizzazione di appositi incontri con i dipendenti allo scopo di informare il personale dell’azienda sul contenuto del programma ambientale e sugli effetti e conseguenze connesse con una corretta gestione ambientale;
- III la valutazione e registrazione degli effetti ambientali connessi all’attività dell’impresa per documentare il miglioramento continuo delle proprie prestazioni;
- IV l’introduzione di procedure operative per la pianificazione e il controllo delle attività;
- V la realizzazione di documentazione relativa alla gestione ambientale.

3.5. L’AUDIT DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

A seguito dell’implementazione delle procedure del Sistema di Gestione Ambientale, queste dovranno essere valutate per la loro reale capacità di perseguire gli obiettivi definiti nel Programma Ambientale. L’organizzazione, perciò, dovrà condurre un’attività di auditing periodica del funzionamento del Sistema di Gestione Ambientale.

Tale strumento deve comprendere una valutazione sistematica e obiettiva dell’efficienza dell’organizzazione, del Sistema di Gestione Ambientale, dei processi destinati alla protezione dell’ambiente, al fine di facilitare il controllo di gestione e valutarne la conformità alle politiche aziendali. Nel caso siano rilevate delle non-conformità, le informazioni derivanti dall’audit saranno utilizzate per elaborare le opportune azioni correttive.

3.6. LA DICHIARAZIONE AMBIENTALE

La Dichiarazione Ambientale è un documento che serve a fornire al pubblico e a tutti i soggetti interessati, informazioni sull’impatto e le prestazioni ambientali dell’organizzazione, nonché sul continuo miglioramento previsto delle suddette prestazioni.


Essa deve comprendere la descrizione delle attività e delle incidenze che esse hanno sull’ambiente, nonché il resoconto dei risultati ottenuti dall’organizzazione nel perseguimento del miglioramento delle performance ambientali. Deve inoltre riportare l’enunciazione degli obiettivi e dei programmi definiti per il futuro.

La Dichiarazione Ambientale deve essere redatta in forma concisa e comprensibile e successivamente sottoposta a esame e convalida da parte di un verificatore ambientale accreditato, il quale controllerà la veridicità del suo contenuto. Gli elementi fondamentali nella stesura di questo documento, che può costituire una sintetica esposizione dei risultati di tutte le fasi precedenti, sono:

- 1) una descrizione chiara e priva di ambiguità dell'organizzazione che chiede la registrazione EMAS e un sommario delle sue attività e dei suoi prodotti e servizi, nonché delle sue relazioni con qualsiasi eventuale organizzazione madre;
- 2) la politica ambientale dell'organizzazione e una breve illustrazione del suo Sistema di Gestione Ambientale;
- 3) una descrizione di tutti gli aspetti ambientali significativi, diretti e indiretti, che determinano impatti ambientali significativi dell'organizzazione ed una spiegazione della natura degli impatti connessi a tali aspetti;
- 4) una descrizione degli obiettivi e dei target ambientali in relazione agli aspetti e impatti ambientali significativi al fine di indicare quanto l'organizzazione intende fare per migliorare le proprie prestazioni ambientali;
- 5) un sommario dei dati disponibili sulle attività dell'organizzazione rispetto ai suoi obiettivi e target ambientali per quanto riguarda gli impatti ambientali significativi. Il sommario può includere dati numerici su: emissioni inquinanti, rifiuti generati, consumo di materie prime, di energia e di acqua, emissioni sonore e altri aspetti (rumore, odori, radiazioni...). I dati dovrebbero consentire il raffronto tra i diversi anni ai fini della valutazione dell'andamento delle prestazioni ambientali dell'organizzazione.

I dati relativi alle prestazioni ambientali dell'organizzazione e ai progressi da essa conseguiti rispetto agli obiettivi e alle finalità prescelti, possono essere illustrati tramite grafici, diagrammi e tabelle:

Esempio di emissioni di CO₂ in relazione
alle finalità e alle disposizioni normative



6) altri fattori concernenti le prestazioni ambientali, comprese le prestazioni rispetto alle disposizioni di legge per quanto riguarda gli impatti ambientali significativi;

L'elaborazione della Dichiarazione Ambientale costituisce dunque il passaggio conclusivo del procedimento che conduce un'impresa ad aderire per la prima volta al sistema dell'EMAS e, da quel momento in poi, l'elemento che completa la preparazione ad ogni validazione successiva.

3.7. L'ITER PER LA REGISTRAZIONE EMAS E LA CERTIFICAZIONE ISO 14001

Il Regolamento EMAS prevede che ogni stato membro istituisca sia un Organismo competente responsabile della: predisposizione delle procedure di registrazione, verifica delle domande di registrazione, assicurazione della conformità al Regolamento; sia di Organismo di accreditamento responsabile della predisposizione delle procedure di accreditamento dei Verificatori Ambientali e degli oneri a carico dei richiedenti. In Italia le funzioni di Organismo competente e di Organismo di accreditamento sono entrambe svolte dal "Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit", il quale si avvale del supporto tecnico dell'APAT. Del Comitato fanno parte membri designati dal Ministero dell'Ambiente, dell'Industria, della Sanità, del Tesoro e del Bilancio.

L'ottenimento della registrazione EMAS è soggetto all'iter di seguito riportato:

- valutazione della congruenza del Sistema di Gestione Ambientale dell'organizzazione rispetto agli obiettivi prefissati e convalida della Dichiarazione Ambientale da parte di un Verificatore Accreditato;
- trasmissione della domanda di registrazione dell'organizzazione e della documentazione allegata al Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit;
- istruttoria di verifica e di registrazione da parte di APAT, che riguarda l'accertamento sia della completezza della documentazione, sia della coerenza con i requisiti del regolamento EMAS;
- relazione conclusiva redatta dal responsabile APAT dell'istruttoria e indirizzata al Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit;
- deliberazione del Comitato per la registrazione dell'organizzazione e assegnazione del numero di registrazione EMAS dell'organizzazione richiedente.

Quote di registrazione dell'organizzazione

Le quote di registrazione sono fissate con riferimento alle dimensioni delle imprese richiedenti, così come stabilito nella legislazione nazionale:

Euro	50	per le piccole imprese
Euro	500	per le medie imprese
Euro	1500	per le grandi imprese

Le quote per tutti gli altri enti sono fissate di volta in volta dal Comitato Ecolabel ed Ecoaudit in relazione all'entità dell'organizzazione.

Le quote si riferiscono ad ogni numero di registrazione concessa e devono essere versate per ogni anno di validità della registrazione stessa.

La quota di prima registrazione deve essere versata all'atto della presentazione della domanda, mentre le successive quote devono essere versate all'inizio di ogni anno di validità della registrazione.

Le modalità del versamento sono stabilite con appositi Decreti del Ministro dell'Ambiente. L'eventuale modifica dell'ammontare delle quote da versare è stabilita dal Comitato Ecolabel ed Ecoaudit entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di applicazione.

L'adesione alla norma ISO 14001 non prevede invece la redazione di una Dichiarazione Ambientale, ma la certificazione è rilasciata sulla base di un audit svolto nel sito da un verificatore appartenente ad un ente privato di certificazione.

I requisiti fondamentali richiesti per la certificazione ISO 14001 sono:

- l'implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale operativo;
- aver effettuato almeno un ciclo di audit;
- aver compiuto un riesame da parte della direzione.

Le differenze sostanziali tra la certificazione ISO 14001 e il Regolamento EMAS sono che, quest'ultimo, prevede esplicitamente sia la diffusione pubblica degli impegni ambientali dell'organizzazione verificati da un ente terzo istituzionale, sia la conformità ai dettati normativi.


Questi elementi contribuendo alla sua maggiore trasparenza fanno preferire sempre più EMAS, sia da parte imprenditoriale sia da quella delle autorità di controllo.


Per l'approfondimento delle parti più strettamente operative si rimanda ai documenti riportati di seguito:

- *Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).*
- *Raccomandazione della Commissione, del 7 settembre 2001, relativa agli orientamenti per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).*
- *Decisione della Commissione, del 7 settembre 2001, relativa agli orientamenti per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).*

Per maggiore completezza si consiglia anche la consultazione della norma UNI EN ISO 14001:1996.

> La Qualità Ambientale la certificazione ISO 14001 e la registrazione EMAS





La Legge 93 del 23/3/01 ("disposizioni in campo ambientale"), all'articolo 18, per la prima volta, riporta espressamente le agevolazioni delle quali possono avvalersi le imprese registrate EMAS. In tale modo il legislatore, facendo proprie le richieste manifestate in varie occasioni dalle rappresentanze dell'imprenditoria, intende raggiungere il duplice obiettivo di:

- incentivare il ricorso al sistema comunitario di ecogestione ed audit ambientale;
- operare una prima semplificazione di alcuni procedimenti amministrativi, per le imprese che hanno ottenuto la registrazione al sistema EMAS.

La norma ammette, dunque, l'autocertificazione nei casi di rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto ovvero per la reinscrizione all'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

In particolare riferendosi agli articoli delle norme vigenti interessate dal provvedimento ricordiamo:

D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.

Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane.

Gli articoli di riferimento sono i 45 e 46 relativi alle autorizzazioni agli scarichi.

D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203.

Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali

Gli articoli di riferimento sono l' 11, 12, 13, 17 riguardanti le autorizzazioni all'esercizio degli impianti.

D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

L'articolo 10 che regola gli adempimenti dei produttori e/o detentori di rifiuti.

Gli articoli 19 e 28 che riguardano le autorizzazioni all'esercizio degli impianti e delle operazioni di smaltimento e/o recupero.

L'articolo 29 che riguarda l'autorizzazione all'esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione.

L'articolo 30 che concerne l'iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano attività inerenti la gestione dei rifiuti.

L'articolo 31 che regola le attività che possono avvalersi delle procedure semplificate.

L'articolo 32 concernente le attività di autosmaltimento.

L'articolo 33 che riguarda le procedure semplificate inerenti le attività di recupero.

D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372.

Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

L'articolo 7 relativo al rinnovo della autorizzazione unica ambientale e fermo restando il rispetto delle condizioni di rilascio dell'autorizzazione.

Oltre a quanto previsto dalla normativa nazionale, molte amministrazioni regionali hanno varato dei specifici provvedimenti a favore delle organizzazioni certificate ISO 14001 o registrate EMAS.

Questi provvedimenti riguardano in larga parte l'erogazione di finanziamenti per le spese di implementazione dei Sistemi di Gestione Ambientale, ma in alcuni casi sono previsti anche degli interventi amministrativi quali ad esempio la possibilità di un innalzamento delle soglie dimensionali degli impianti.



> I benefici e i costi connessi all'adozione di un Sistema di Gestione Ambientale

Da esperienze effettuate in tutta Europa, l'adozione di un Sistema di Gestione Ambientale, da parte di un'organizzazione, generalmente implica, nel breve periodo, dei costi e degli investimenti che consentono l'ottenimento di benefici nel medio-lungo periodo.

Da un'indagine effettuata su un campione rappresentativo di 800 organizzazioni europee registrate EMAS, sono stati evidenziati degli elementi sintetizzati nella tabella seguente

BENEFICI OTTENUTI	INVESTIMENTI E SPESE AFFRONTATE
Aumento dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse energetiche	Consulenze da parte di consulenti esterni
Riduzione del consumo di materie prime e acqua	Tempo impiegato dalle risorse umane interne
Aumento dei livelli di sicurezza interna	Formazione del personale
Miglioramento dell'immagine aziendale (specialmente per EMAS)	Misurazioni e analisi
Miglioramento dei rapporti con la PA	Audit
Possibilità di accesso a finanziamenti agevolati	Registrazione (se EMAS), Certificazione (se ISO)
Riduzione di contenziosi legali	Investimenti per la costruzione o l'adeguamento d'impianti di protezione ambientale

In particolare circa la metà delle organizzazioni contattate afferma di aver risparmiato annualmente, con l'adozione di EMAS, mediamente circa € 50.000. I risparmi sono legati principalmente alla gestione dei rifiuti, delle acque, dell'energia e ai cambiamenti dei processi produttivi.

Nel caso siano stati affrontati degli investimenti, il loro periodo di payback oscilla da 1,5 a 7 anni, con una prevalenza dell'intervallo tra i 2 e i 4 anni.

A seguito dell'adozione del Sistema di Gestione Ambientale, inoltre, il 40% delle imprese intervistate ha dichiarato di avere riscontrato un miglior posizionamento

sul mercato, e la maggior parte di queste aziende ha rilevato tale effetto attraverso un'aumentata soddisfazione espressa dai clienti, un aumento delle vendite e delle potenzialità di espansione del mercato grazie ad una maggiore capacità competitiva nell'acquisizione di nuovi clienti, specialmente nei mercati esteri.

Il miglioramento dell'immagine dell'impresa nei confronti di molti interlocutori, opportunità legata alla diffusione della dichiarazione ambientale, è citato come il più importante beneficio della registrazione EMAS dal 38% delle medie imprese e dal 54% delle piccole.



Per la promozione e la diffusione dei Sistemi di Gestione Ambientale (registrazione EMAS o certificazione ISO 14001), sono previsti una serie di provvedimenti normativi che assicurano un'applicazione più favorevole delle procedure di autorizzazione e controllo ambientale e un sostegno economico per le organizzazioni, in particolare piccole e medie imprese, che decidono di aderire ad un sistema volontario di gestione ambientale.

In particolare riferendosi agli articoli delle norme vigenti interessate dal provvedimento ricordiamo:

AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

Legge 488/92. (Circolare n. 234363 del 20/11/1997 e succ. mod.)

Ai fini della graduatoria per la concessione dei finanziamenti, assegna un punteggio maggiore alle imprese che sono certificate EMAS o ISO 14001.

Legge 27 dicembre 1997, n. 449

Taluni crediti di imposta per le PMI "possono essere incrementati (...) qualora le imprese beneficiarie (...) abbiano aderito al sistema comunitario di ecogestione e audit previsto dal regolamento (CEE) n. 1836/93".

Deliberazione CIPE 28 dicembre 1997, n. 259

In materia di agevolazioni automatiche nelle aree depresse, prevede tra le spese ammesse alle agevolazioni quelle sostenute per l'acquisizione di "servizi finalizzati all'adesione ad un sistema di gestione ambientale normato (quali EMAS ed ISO 14001), ovvero all'acquisizione del marchio di qualità ecologica del prodotto.

Decreto Ministero Finanze 3 agosto 1998, n. 311

Nell'ottica di riconoscere e valorizzare l'impegno a favore della collettività delle imprese che hanno aderito ad EMAS, il decreto incrementa di un milione di lire i crediti di imposta delle imprese beneficiarie degli incentivi fiscali, ai sensi della legge 449/97, qualora abbiano aderito al sistema comunitario di ecogestione ed audit.

Legge 23 marzo 2001, n. 93; "Disposizioni in campo ambientale"

Art. 18 - Semplificazioni delle procedure amministrative per le imprese che hanno ottenuto la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS.

In sede di espletamento delle procedure previste per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto, le imprese registrate EMAS possono sostituire con l'autocertificazione resa alle autorità competenti le autorizzazioni previste:

- dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 recante attuazione direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 (qualità dell'aria);
- dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni sulla tutela delle acque e recepimento della direttiva 91/271/CEE e 91/676/CEE;
- dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 di attuazione della direttiva 96/61/CEE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, ovvero per la reinscrizione all'Albo di cui alla norma prevista dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

Collegato alla finanziaria (atto Camera 2033)

L'art. del collegato alla finanziaria approvato alla Camera dei Deputati il 7/2/2002 autorizza una spesa di 4.900.000 euro per varie iniziative tra cui "...una più efficiente applicazione delle norme comunitarie in materia di valutazione di impatto ambientale...nonché per lo sviluppo della certificazione ambientale..."

AGEVOLAZIONI AMMINISTRATIVE

D. Lgs. 11 maggio 1999, n.152; "Disposizioni sulla tutela delle acque"

All'art. 23, comma 1-bis, in tema di derivazione delle acque, si dà preferenza alla domanda che, per lo stesso tipo di uso, garantisce la maggior restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi di qualità dei corpi idrici. In caso di più domande concorrenti per usi industriali è altresì preferita quella del richiedente che aderisce al sistema ISO 14001 ovvero al Regolamento EMAS.

D.Lgs. 4 agosto 1999, n.372; "(IPPC) Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento"

All'art. 4 comma 4 è previsto che qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo la norma ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti registrati ai sensi del regolamento EMAS, rispettino uno o più dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 4 del D. Lgs. 372/99, possono essere utilizzate ai fini della presentazione della domanda per ottenere l'autorizzazione integrata ambientale, ai fini dell'adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti.

All'art 7 comma 1 bis si prevede che gli impianti, che all'atto del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale risultino registrati ai sensi del regolamento EMAS, possano effettuare il rinnovo ogni 8 anni, invece che ogni 5.

D. Lgs. 17 agosto 1999, n.334; "Seveso bis"

All'art. 6, comma 6, in tema di notifiche, si prevede che "il gestore degli stabilimenti (...) possa allegare alla notifica (...) le certificazioni o autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e di sicurezza e quanto altro predisposto in base a regolamenti comunitari volontari, come ad esempio il Regolamento EMAS, e norme tecniche internazionali.

FINANZIAMENTI ALLE ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE AMBIENTALE NORMATIVA NAZIONALE

Legge 7 agosto 1997, n. 266

L'articolo 8, comma 1 e 2, dispone la concessione delle agevolazioni in forma automatica alle piccole e medie imprese operanti sul territorio nazionale che potranno presentare le domande per poter accedere agli incentivi, secondo le modalità riportate nel testo di legge. La condizione necessaria perché le spese destinate alla qualità vengano considerate ammissibili al progetto di finanziamento e' che siano congiunte a quelle di acquisto di materiali o di attrezzature per la creazione di un nuovo stabilimento e per l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione, la riconversione, la riattivazione e la delocalizzazione degli impianti produttivi.

Circolari successive al provvedimento (la n. 900355 del 16 ottobre 1998 e la n. 900027 del 20 gennaio 1998),

che regolano l'accesso alle agevolazioni automatiche, offrono alle piccole e medie imprese nuove opportunità nel campo della gestione ambientale del-

l'impresa e dei prodotti; infatti, tra le iniziative e le spese ammissibili sono comprese, a determinate condizioni, quelle per l'adesione ad un Sistema di Gestione Ambientale secondo le norme EMAS (Regolamento CEE 1836/93) o ISO 14000, nonché per la certificazione di qualità ecologica di prodotto secondo le norme Ecolabel (Regolamento CEE 880/92) o ISO 14040.

NORMATIVA REGIONALE DEL LAZIO

Legge Regionale 3 luglio 1986, n. 23

La Legge Regionale n. 23/86, modificata dall'art.19 della Legge Regionale 10/01, prevede di incentivare i processi di innovazione tecnologica, la ricerca industriale e lo sviluppo precompetitivo, l'introduzione di sistemi di qualità aziendale e l'utilizzo delle tecnologie dell'accesso all'informazione, attraverso contributi finanziari e/o servizi in favore delle piccole e medie imprese del Lazio, dei loro consorzi e/o di altre forme associative.

I contributi sono destinati alle piccole e medie imprese industriali, artigiane e di servizi, sino ad un importo massimo del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili, entro il limite di 100 mila euro. Il limite massimo è ridotto a 15 mila euro per le attività volte all'ottenimento, da parte delle imprese, della certificazione di qualità e della certificazione ambientale. I contributi concessi alle piccole e medie imprese in base alle disposizioni della presente legge non possono in ogni caso superare le soglie indicate dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 19 agosto 1992, ed in particolare dal punto 3.2. e dalle eventuali modifiche della materia da parte di organismi centrali dello Stato.

La gestione del fondo è affidata alla Finanziaria Laziale di Sviluppo S.p.A. (Fi.La.S.), ai sensi dell'articolo 24, comma 9 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 concernente l'istituzione dell'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo.



ANALISI AMBIENTALE

Esauriente analisi iniziale dei problemi, dell'impatto e delle prestazioni ambientali connesse all'attività di un'organizzazione.

ASPETTO AMBIENTALE

Elemento delle attività, dei prodotti o dei servizi di un'organizzazione che può interagire con l'ambiente; un aspetto ambientale significativo è un aspetto ambientale che ha o può avere un impatto ambientale significativo.

AUDIT AMBIENTALE

Strumento di gestione comprendente una valutazione sistematica, documentata, periodica e obiettiva delle prestazioni dell'organizzazione, del sistema di gestione e dei processi destinati a proteggere l'ambiente, al fine di:

- facilitare il controllo gestionale dei comportamenti che possono avere un impatto sull'ambiente;
- valutare la conformità alla politica ambientale compresi gli obiettivi e i target ambientali dell'organizzazione.

CICLO DI AUDIT

Periodo in cui tutte le attività di una data organizzazione sono sottoposte ad audit.

DICHIARAZIONE AMBIENTALE

Documento rivolto al pubblico in cui l'azienda descrive le attività svolte nel sito, valuta i problemi ambientali rilevanti e i dati quantitativi raccolti e presenta la politica, il programma e il Sistema di Gestione Ambientale.

La Dichiarazione Ambientale deve riportare:

- la descrizione chiara e priva di ambiguità dell'organizzazione, delle attività, dei prodotti e dei servizi;
- la presentazione della Politica Ambientale e una descrizione del Sistema di Gestione Ambientale;
- la descrizione degli aspetti ambientali significativi, diretti e indiretti, che determinano impatti ambientali significativi dell'organizzazione e la spiegazione della natura degli impatti connessi a tali aspetti;
- la descrizione degli obiettivi e target ambientali in relazione agli aspetti e impatti ambientali significativi;
- il sommario dei dati disponibili sulle prestazioni dell'organizzazione rispetto agli obiettivi e target ambientali per quanto riguarda gli impatti ambientali significativi.

Il sommario può includere dati numerici su: emissioni inquinanti, produzione di rifiuti, consumo di materie prime, energia e acqua, rumore e altri aspetti ambientali rilevanti.

I dati riportati dovranno consentire il confronto delle prestazioni nell'arco di diversi anni;

- gli altri fattori relativi alle prestazioni ambientali, comprese le prestazioni rispetto alle disposizioni normative;
- il nome e il numero di accreditamento del verificatore ambientale e la data di convalida.

EMAS

Regolamento emanato, per la prima volta nel 1993 e successivamente nel 2001, dalla Comunità Europea sulla partecipazione volontaria di organizzazioni a un sistema di ecogestione e audit ambientale.

Il Regolamento prevede che le organizzazioni partecipanti adottino dei sistemi di gestione ambientale basati su politiche, programma, procedure e obiettivi di miglioramento dell'ambiente e pubblichino una Dichiarazione Ambientale.

Ai fini della registrazione del sito nell'apposito elenco istituito presso la Commissione europea, il Regolamento EMAS prevede che la Dichiarazione Ambientale sia convalidata da un verificatore accreditato e che sia accertata la rispondenza dell'organizzazione ai requisiti stabiliti da un Organismo nazionale competente. In Italia, tale organismo, attivo dal 1997, è il Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit che si avvale del supporto tecnico dell'APAT (Agenzia per la Protezione dell' Ambiente e per i Servizi Tecnici).

IMPATTO AMBIENTALE

Qualunque modifica all'ambiente, positiva o negativa, derivante in tutto o in parte dalle attività, dai prodotti o dai servizi di un'organizzazione.

ISO 14000

Gruppo di norme, emesse ufficialmente il 1° settembre 1996 dall'Organismo Internazionale di Standardizzazione per la certificazione dei Sistemi di Gestione Ambientale.

Questi standard costituiscono uno dei punti di riferimento internazionale per le imprese che vogliono dotarsi di Sistemi di Gestione Ambientale per le proprie attività produttive.

Schematicamente, i requisiti della norma ISO 14001 sono rappresentati dalle quattro fasi di Deming, precedute dalla Politica Ambientale: pianificazione, realizzazione e operatività, controlli e azioni correttive, riesame della direzione.

MIGLIORAMENTO CONTINUO DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI

Processo di miglioramento, di anno in anno, dei risultati misurabili del Sistema di Gestione Ambientale relativi alla gestione da parte di un'organizzazione dei suoi aspetti ambientali significativi in base alla sua politica e ai suoi obiettivi e ai target ambientali; questo miglioramento dei risultati non deve necessariamente verificarsi simultaneamente in tutti i settori di attività.

OBIETTIVO AMBIENTALE

Obiettivo ambientale complessivo, conseguente alla Politica Ambientale, che l'organizzazione si prefigge di raggiungere, quantificato per quanto possibile.

ORGANIZZAZIONE

Società, azienda, impresa, autorità o istituzione, o parte di essi, con o senza personalità giuridica pubblica o privata, che ha amministrazione e funzioni proprie.

POLITICA AMBIENTALE

Obiettivi e principi generali di azione di un'organizzazione rispetto all'ambiente, ivi compresa la conformità a tutte le pertinenti disposizioni regolamentari sull'ambiente e l'impegno a un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali; tale politica ambientale costituisce il quadro per fissare e riesaminare gli obiettivi e i target ambientali.

PRESTAZIONE AMBIENTALE

I risultati della gestione degli aspetti ambientali da parte dell'organizzazione.

PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO

Impiego di procedimenti, pratiche, materiali o prodotti che evitano, riducono o controllano l'inquinamento, tra cui possono annoverarsi riciclaggio, trattamento, modifiche dei processi, meccanismi di controllo, uso efficiente delle risorse e sostituzione dei materiali.

PROGRAMMA AMBIENTALE

Descrizione delle misure (responsabilità e mezzi) adottate o previste per raggiungere obiettivi e target ambientali e relative scadenze.

RIESAME DELLA DIREZIONE

L'alta direzione dell'organizzazione deve, ad intervalli da essa determinati, riesaminare il Sistema di Gestione Ambientale, per assicurarsi che continui ad essere adeguato ed efficace. Il procedimento di riesame della direzione deve garantire che siano raccolte le informazioni necessarie per permettere alla direzione stessa di condurre a termine questa valutazione. Questo riesame deve essere documentato.

Il riesame dalla direzione deve affrontare l'eventuale necessità di cambiare la politica, gli obiettivi e gli altri elementi del Sistema di Gestione Ambientale, alla luce dei risultati provenienti dagli audit del sistema stesso, da cambiamenti dalla situazione e dall'impegno al miglioramento continuo.

SISTEMA DI ACCREDITAMENTO

Sistema per l'accreditamento e la sorveglianza dei verificatori ambientali, gestito da un'istituzione o organizzazione imparziale designata o creata dallo stato membro (organismo di accreditamento), dotata di competenze e risorse sufficienti e con procedure adeguate per svolgere le funzioni assegnate dal presente regolamento a tale sistema. In Italia l'organismo di accreditamento è il Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit.

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE (EMS o SGA)

Parte del sistema complessivo di gestione comprendente la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le pratiche, le procedure, i processi e le risorse per sviluppare, mettere in atto, realizzare, riesaminare e mantenere la Politica Ambientale.

SITO

Tutto il terreno, in una zona geografica precisa, sotto il controllo gestionale di un'organizzazione che comprende attività, prodotti e servizi. Esso include qualsiasi infrastruttura, impianto e materiali.

SOGGETTO INTERESSATO

Individuo o gruppo, comprese le autorità, interessato alle o dalle prestazioni ambientali di un'organizzazione.

TARGET AMBIENTALE

Requisito particolareggiato di prestazione, quantificato per quanto possibile, applicabile all'organizzazione o a parti di essa, che deriva dagli obiettivi ambientali e deve essere stabilito e raggiunto per conseguire gli obiettivi medesimi.

VERIFICATORE AMBIENTALE

Qualsiasi persona o organizzazione indipendente dall'organizzazione oggetto di verifica che abbia ottenuto l'accreditamento secondo le condizioni e le procedure stabilite nel Regolamento EMAS.



AEIC (Agenzia Europea di informazione dei consumatori)

<<http://www.alpcom.it/tvpress/aeic/index.html>>

AICQ (Associazione Italiana Cultura Qualità)

<<http://www.aicq.it/aicqpm.html>>

APAT

<<http://www.sinanet.apat.it/>>

Associazione Italiana LCA

<<http://www.envipark.com/Default.htm>>

CCIAA

<<http://www.camcom.it>>

Comitato Ecolabel ed EMAS Italia

<http://www.minambiente.it/sito/ecolabel_ecoaudit/ecolabel_ecoaudit.htm>

Regione Lazio

<<http://www.regione.lazio.it>>

Ministero dell'Ambiente

<<http://www.minambiente.it>>

Catalogo norme ISO UNI

<<http://www.unicei.it/>>

Elenco aziende italiane con sistema di gestione ambientale certificato, elenco organi di certificazione accreditati per il Sistema di Gestione Ambientale

<<http://www.sincert.it/>>

Panorama informativo e normativo su EMAS/Ecolabel

<<http://www.ilsole24ore.it/certificazioneambientale>>

<<http://www.confapi.it/ambiente>>

Sportello informativo sull'ecogestione in Piemonte (EMAS, ISO 14000, Ecolabel), nato dalla collaborazione di Envipark con ARPA Piemonte

<<http://www.envipark.com/ecopiemonte>>



Confronto (aggiornato) delle certificazioni/registrazioni
ISO14000/EMAS per ogni paese del mondo

<<http://www.ecology.or.jp/isoworld/english/analy14k.htm>>

Sito francese che fornisce un servizio informativo sull'ambiente ed in particolare riferimento su normativa, aiuti finanziari, organismi competenti, esempi di iniziative, ecc.

<<http://www.envipark.com/www.oree.org/sipe>>

Sito ufficiale dell'**EMAS (DGXI)** dell'Unione Europea

<<http://europa.eu.int/comm/dg11/emas>>

Sito ufficiale dell'**ISO**

<<http://www.iso.ch/>>



Amadei P., Croci E., Pesaro G., *Nuovi strumenti di politica ambientale: gli accordi volontari*, Quaderni di ricerca, Milano, 1997;

ANPA, (Agenzia Nazionale Per la Protezione dell'Ambiente), *Linee guida per l'applicazione del Regolamento CEE n. 1836/93 (EMAS) e della norma ISO 14001 da parte della piccola e media impresa*, Roma, 1999;

ANPA, *Documentazione informativa sul Regolamento Europeo 1836/93*, Roma, 1997;

ANPA, *Il Regolamento 1836/93 (EMAS) Stato di Attuazione in Europa ed in Italia*, Roma, 1999;

ANPA, *Il Regolamento 1836/93 (EMAS) Stato di Attuazione in Italia*, Roma, 2000;

ANPA, *Incentivi alle imprese che aderiscono a EMAS*, Roma, 1999;

ANPA, *EMAS II: elementi innovativi ed opportunità*, Roma, 1999;

ANPA, *Situazione dell'iter applicativo e principali innovazioni in EMAS II*, Roma, 2000;

ARPA Lazio (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente), *Guida Operativa EMAS: promozione della qualità ambientale e sistema di imprese: la certificazione ISO 14001 e la registrazione EMAS*, Rieti, 2001;

Bartolomeo M., Malaman R., Pavan M., Sammarco G., *Il bilancio ambientale d'impresa*, Pirola, 1995;

Bellati G., Maritano E., Beltramo R., *Eco-managment Guide. La gestione dell'ambiente nell'impresa- Strumenti di autovalutazione*, 1995;

Biondi V., *L'audit ambientale, Attualità e Ambiente*, collana a cura di R. Sasson;

Brasini S., Ielasi R., *Gli strumenti volontari della UE: EMAS ed Ecolabel*, documentazione della 5° Conferenza delle Agenzie Ambientali, Bologna, 17-19 dicembre 2001;

Capria A., De Cesaris A.L., Dubini M., Gilioli M., Molteni F., *Le imprese soggetti attivi della politica ambientale: il regolamento comunitario sull'ecogestione e l'audit*, Rapporto 93/01, Istituto per l'ambiente, 1993;

Consiglio delle Comunità Europee, *Regolamento (CEE) N. 1836/93 sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit*, GUCE N. L 168/1 del 10 luglio 1993;

Decisione della Commissione, del 7 settembre 2001, relativa agli orientamenti per l'attuazione del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) [notificata con il numero C(2001) 2504] (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Gazzetta Ufficiale n. L 247 del 17/09/2001 pag. 0024-0047 2001/681/CE;

Delogu B., Dubini M., Giuiuzza P., *Gestire l'ambiente: L'ecogestione e l'audit ambientale*, Edizioni 24 Ore Pirola, Milano, 1995;

Dubini M., *La Gestione dell'Ambiente, il Contesto, i Protagonisti, i Vantaggi*, IPA Servizi, 1999;

Frey Marco, *Il management ambientale*, Franco Angeli, Milano, 1995;

IEFE (Istituto di Economia delle Fonti di Energia dell'Università Bocconi), *Certichim, Linee guida per l'adesione delle piccole e medie imprese al sistema comunitario di ecogestione ed audit*, Milano, 1995;

IEFE, *Sistemi di gestione ambientale e audit: situazione e prospettive*, atti del seminario del 13 gennaio, in *Economia delle Fonti di Energia e dell'Ambiente*, nr. 1, 1995;

INEM, *EMAS 2000: uno strumento dinamico per la protezione dell'ambiente ed uno sviluppo sostenibile*, Roma, 2000;

IPA (Istituto per l'Ambiente), *Ambiente e competitività*, IPA Servizi Editore, Milano, 1998;

IPA, *Le imprese soggetti attivi della politica ambientale: il regolamento comunitario sull'ecogestione e audit*, rapporto di ricerca, nr. 1, Milano, 1993;

Lewansky R., *Governare l'ambiente*, Il Mulino, Bologna, 1997;

Ministero del Lavoro, Commissione europea DG-V, *Fondo sociale europeo, strumenti e percorsi per l'accesso*, Roma, 1998;

Peccolo G., RINA, *Problemi e prospettive di EMAS in Italia*, Roma, 1999;

Peccolo G., *Il sistema comunitario di ecogestione e audit ambientale*, Cleup, Padova, 1994;

Raccomandazione della Commissione, del 7 settembre 2001, relativa agli orientamenti per l'attuazione del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) [notificata con il numero C(2001) 2503] (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Gazzetta Ufficiale n. L 247 del 17/09/2001 pag. 0001-0023 2001/680/CE;

Scapagnini U., *Il Parlamento europeo ed il V Programma Quadro, Ricerca Europea*, n. 58/61, Roma, gennaio-febbraio 1998;

UNI EN ISO 14001: 1996, *Sistemi di Gestione Ambientale. Requisiti e guida per l'uso*;

UNI EN ISO 14004: 1997, *Sistemi di Gestione Ambientale. Linee guida generali sui principi, sistemi e tecniche di supporto*;

UNI EN ISO 14011:1996, *Linee guida per l'audit ambientale – Procedure di audit . Audit dei sistemi di gestione ambientali*;

UNI, *Gestione ambientale: Adesione al Regolamento CEE 1836/93 "EMAS" e norme ISO 14000*, 1997;

UNI, *Linee Guida N. 3, Sistemi di Qualità: Linee guida per l'interpretazione delle norme UNI EN ISO 9001 e 9002 con particolare riferimento alla piccola e media industria*, 1995;

UNI, *Sistema di gestione ambientale. Norma italiana*, Milano, 1994;

Unione Europea, *Guida alle azioni innovatrici per lo sviluppo regionale*, Lussemburgo, 1995;

Unione Europea, *L'Europa delle cento città, azioni comunitarie in ambiente urbano*, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, L-2985 Lussemburgo;

Elaborazione tecnica a cura di:

Dott. Stefano Brasini
Ing. Alessandro D. Di Giosa
Dott.ssa Alessandra Giuliani
Area Ecogestione di Arpalazio

Sede Legale

02100 Rieti - via Garibaldi, 114
tel. +39 0746 491143 / 0746 491207 - fax +39 0746 253212
e.mail: dir.gen@arpalazio.it

Sede di Rappresentanza

00147 Roma - via Cristoforo Colombo, 149
tel. +39 06 513081 r.a. - fax +39 06 51308230
e.mail: dir.gen@arpalazio.it

Sedi Provinciali:**Frosinone**

03100 Frosinone - via Armando Fabi s.n.c.
tel. +39 0775 202960 / 0775 882290 - fax +39 0775 882372
e.mail: frosinonesp.arpalazio@tin.it

Latina

04100 Latina - via Serpieri, 3
tel. +39 0773 655063 - fax +39 0773 655060
e.mail: arpalaziolatina@libero.it

Rieti

02100 Rieti - via Salaria per l'Aquila, 6/8
tel. +39 0746 256620 - fax +39 0746 256622
e.mail: rietisparpalazio@tin.it

Roma

00173 Roma - via Saredo, 52
tel. +39 06 41435645 - fax +39 06 7216007
e.mail: arpalazio.roma@tiscalinet.it

00187 Roma - via Boncompagni, 101
tel. +39 06 77305284 - fax +39 06 42010701

00185 Roma - via Ariosto, 5
tel. +39 06 77303779 - fax +39 06 77307339

Viterbo

01100 Viterbo - via Montezebio s.n.c.
tel. +39 0761 228047 / 0761 347133 - fax +39 0761 343120
e.mail: arpalaziosedediviterbo.a@tin.it

Arpalazio, agenzia regionale per la protezione ambientale, è un ente pubblico istituito con legge regionale 45 del 6.10.98, attivo dal settembre 1999 ed operativo dall'aprile 2000.

Sulla base degli indirizzi della programmazione regionale, Arpalazio svolge attività tecnico-scientifica a supporto dell'azione amministrativa ed istituzionale di Regione, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Sanitarie Locali ai fini dell'espletamento delle funzioni loro attribuite nel campo della tutela ambientale e della prevenzione primaria collettiva.

In particolare competono ad Arpalazio

- Controllo e monitoraggio ambientale a tutela della salute
- Conservazione dell'ecosistema e qualità della vita
- Consulenza tecnico-scientifica alla Regione ed alle Istituzioni locali
- Informazione, formazione ed educazione ambientale
- Qualità ambientale del sistema di produzione e di consumo
- Ricerca e diffusione dell'innovazione
- Assistenza alle Istituzioni locali sullo Sviluppo sostenibile e sui relativi strumenti (Agenda 21, EMAS, Contabilità ambientale)

Aspetti peculiari di Arpalazio sono:

- L'autorevolezza di agenzia pubblica
- La competenza tecnico-scientifica nel campo della protezione dell'ambiente
- La multireferenzialità verso istituzioni, imprese, cittadini.